



## argomenti

Numero 3 - Ottobre 2013

# Sentenze e pareri



a cura di **Domenico D'Addario**

### **Animali – Nutrie – Abbattimento pianificato – Poteri del Sindaco – Esclusione – Limite**

Il Sindaco è privo del potere di pianificare l'attività di abbattimento nutrie, stante la competenza provinciale per tali interventi, con la precisazione che l'intervento *extra ordinem* dell'Autorità comunale potrebbe giustificare solo se risultasse comprovata l'esistenza del pericolo di un danno grave alla salute dell'uomo e il sopravvenire di una situazione eccezionale e imprevedibile, tale da incidere in modo straordinario sulla sicurezza pubblica.

*Tar Lombardia – Brescia, Sez. II, 21 maggio 2013, n. 476.*

### **Animali – Animali randagi – Divieto di somministrazione cibo – Ordinanza sindacale – Illegittimità.**

È illegittimo l'ordinanza comunale che fa divieto di somministrare alimenti a cani e gatti randagi con contenitori, sulle aree pubbliche, tenendo presente che nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali di *quibus* nei luoghi in cui essi trovano rifugio.

*Tar Marche – 23 novembre 2012, n. 753.*

### **Animali – Animali randagi – Cani – Regione Puglia-Servizio pubblico di ricovero – Società private con finalità di lucro – Esclusione.**

Nella regione Puglia è legittima l'esclusione delle società private con finalità di lucro dell'espletamento del servizio pubblico di ricovero di cani randagi.

*Tar Puglia – Lecce, Sez.III, 14 novembre 2012, n. 1884.*

### **Giurisdizione e competenza – Impiego pubblico – Dipendente U.S.L – Dirigente struttura complessa – Selezione – Contro-**

### **versia e Giurisdizione amministrativa.**

Le controversie sulla procedura alla scelta dei soggetti ai quali affidare gli incarichi di direzione delle strutture complesse di una nuova Azienda sanitaria locale derivante dall'accorpamento di due precedenti, siano stati utilizzati diversi (e prevalenti) elementi tipici delle procedure concorsuali (quali la nomina di una Commissione di valutazione dei *curricula* dei dirigenti già incaricati nelle due strutture da accorpate e l'attribuzione, da parte della Commissione, di punteggi per le diverse voci oggetto di valutazione), sono soggette alla cognizione del giudice amministrativo.

*Consiglio di Stato - Sez. III, 30 novembre 2012, n. 6130.*

### **N. 1 – Giurisdizione e competenza – Sanitario – Sanzioni disciplinari – Controversie – Giurisdizione Commissione Centrale.**

### **N. 2 – Professioni – Professioni sanitarie – Sanzioni disciplinari – Impugnativa – Legittimazione – Soggetti terzi – Inammissibilità.**

1 – La commissione centrale per le professioni sanitarie (riordinata dalla L. 24 luglio 1985, n. 409) ha funzioni giurisdizionali come unico giudice speciale delle impugnazioni contro gli atti degli Ordini Provinciali in materia disciplinare applicati nei confronti dei professionisti.

2 – Posto che il regolamento approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221 nega la legittimazione a ricorrere alla Commissione centrale per le professioni sanitarie a qualsiasi privato diverso dal professionista interessato, nell'ambito del provvedimento disciplinare e nei confronti dei provvedimenti che lo definiscono, non emergono situazioni giuridiche soggettive tutelabili di terzi, bensì solo quella del professionista inquisito, qualificabile come interesse oppositivo.

*Consiglio di Stato – Sez. III, 8 novembre 2012, n. 5685.*

### **N. 1 – Giurisdizione e competenza – Igiene e Sanità Pubblica – Prodotti alimentari – Ordine di distruzione a seguito di sequestro per contaminazione – Controversie – Giurisdizione amministrativa.**

### **N. 2 – Igiene e Sanità Pubblica – Prodotti alimentari – Ordine di distruzione a seguito di sequestro per contaminazione – Previa analisi di laboratorio – Necessità.**

1 – Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente per oggetto l'ordine di distruzione di alimenti contaminati sequestrati, in quanto il relativo potere – disciplinato dagli artt. 1 e 16, L. 30 aprile 1962 n. 283 e dall'art. 20, comma 2 DPR 26 marzo 1980 n. 327 – è espressione della funzione amministrativa che tutela l'igiene e la sanità pubblica.

2 – Posto che la perdita economica derivante dalla distruzione di alimenti alterati è giustificabile solo se esiste un pericolo effettivo per la salute dei consumatori, ciò può essere affermato unicamente dopo l'effettuazione di analisi su campioni di prodotti, tenendo presente che dal degrado del contesto non si può desumere automaticamente la contaminazione di tutti i prodotti alimentari presenti, indipendentemente dalla tipologia e del luogo di conservazione.

*Tar Lombardia – Brescia, Sez. II, 7 novembre 2012, n. 1767.*

Le massime sono tratte dalla  
Rassegna mensile Giurisdizione  
Amministrativa per gentile  
concessione della Soc. Edizioni Libra.  
**www.sentenzeitalia.it**

